



OLEODINAMICA VITALI S.R.L.

Voc. Cima 33 - Frazione Cerqueto 06055 - Marsciano (PG)
oleodinamicavitali@alice.it - www.oleodinamicavitali.it
Tel./Fax. 075.879296 - Cell. +39 339.6644144

• Costruzione cilindri
• Impianti oleodinamici
• Riparazioni oleodinamiche
• Progettazione e costruzione macchinari industriali ed impianti di sollevamento

VITALIFT

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – SUPERBONUS 110% DETRAZIONE FISCALE 75% - IVA RIDOTTA 4%

Acquistando una pedana elevatrice VITALIFT potrete usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali e/o contributi a fondo perduto:

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO L.13/1989

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono concessi **contributi a fondo perduto**. Possono godere del contributo a fondo perduto i seguenti soggetti:

- I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone disabili

Trattandosi di materia regolamentata anche da norme regionali è opportuno che il richiedente verifichi la rispondenza dei requisiti direttamente agli uffici del territorio di appartenenza. In alcune regioni ad esempio la condizione dello stato di salute del soggetto richiedente non deve essere necessariamente documentata da certificati rilasciati da organismi specifici o da specialisti, **ma può essere attestata semplicemente da un certificato rilasciato dal proprio medico di base**. I portatori di handicap riconosciuti invalidi civili dall'Azienda Sanitaria Locale, (Legge 104/92) avranno però poi diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.

I contributi vengono erogati mediante il Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati istituito presso il Ministero dei lavori pubblici; Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

Entro il 1° marzo di ogni anno, l'avente diritto al contributo o il tutore o curatore, devono presentare domanda al sindaco del Comune nel quale è sito l'immobile. Il comune verificata la corrispondenza ai requisiti della legge 13 del 1989 della domanda presentata procede con l'istruttoria della pratica.



ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Premesso che il costo dell'impianto è sempre comprensivo di IVA, il contributo è così composto:

- rimborso totale del 100% fino ad una spesa pari a € 2.582,28.
- rimborso del 25% sulla quota eccedente per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42.
- rimborso del 5% sulla quota eccedente per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69.

Esempio di calcolo per una spesa di circa €. 8.000,00 IVA COMPRESA:

CONTRIBUTO FINO AD €.	2.582,28	_____	€.	2.582,28
CONTRIBUTO FINO AD €.	8.000,00	_____	€.	1.354,43
(25% SULLA PARTE ECCEDENTE €.				
2.582,28 FINO AD €.				
8.000,00)				
TOTALE CONTRIBUTO LEGGE 13/89	_____	_____	€.	3.936,71

Nel caso quindi di un acquisto con spesa complessiva di €. 8.000,00 **è possibile beneficiare di un contributo complessivo a fondo perduto di €. 3.936,71**

DOCUMENTI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Per la domanda di contributo **NEL COMUNE DI RESIDENZA** del disabile attestato, sarà necessario

presentare all'Ufficio Protocollo:

- Marca da bollo di € 16,00
- Copia della carta d'identità e codice fiscale (del richiedente e/o dell'avente diritto)
- Certificato medico attestante l'invalidità oppure altro documento equivalente
- Preventivo di spesa e documentazione tecnica
- Modulo di domanda di contributo compilato
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- Copia di verbale d'assemblea che autorizza l'opera (solo per residenti in condomini)

Link utili:

Riportiamo a titolo meramente indicativo il link di riferimento per la regione Umbria.

<https://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/contributi-privati>

2. SUPERBONUS 110%

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del "Superbonus" (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti). Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante(°).



Tutte le indicazioni utili per usufruire del Superbonus sono illustrate nell'area tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate dedicata all'agevolazione e nella guida **"Superbonus 110%"** consultabile nella sezione "l'Agenzia informa".

Link utili:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25>

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa>

3. DETRAZIONE IRPEF DEL 75%

Introdotta dalla Legge di bilancio 30 dicembre 2021 n. 234, l'agevolazione sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari. Questa nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione **non sono previsti altri lavori trainanti**.

Art. 119-ter. – Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche –

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto **in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute** ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
 - a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
 - c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.



4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 »;

Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espansive. Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.

(°)CESSIONE DEL CREDITO

Come per altri interventi previsti già nel "bonus 110%", anche per questa nuova detrazione è prevista la possibilità di accedere al "recupero" della spesa in modo più rapido, **senza attendere i 5 anni** di rientro della detrazione, con l'opzione di poter scegliere, al suo posto la cessione del credito d'imposta, ovvero la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

4.ALIQUOTA IVA RIDOTTA

La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad **interpello n. 3 del 2020**. Il legislatore ha infatti inteso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione guardando alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.

La pedana elevatrice VITALIFT è stata progettata e realizzata specificatamente per l'abbattimento delle barriere architettoniche con il superamento di dislivelli di quota, con il suo acquisto potrete quindi beneficiare dell'applicazione di aliquota IVA ridotta al 4%

Link utili:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252385/Risposta+n.+3+del+2020.pdf/434144df-dbf6-fbf0-5374-ff6f2b28058c>

Le normative in materia fiscale e contributiva potrebbero aver subito delle variazioni; le informazioni sopra riportate vogliono essere solamente un aiuto orientativo e non rappresentano impegno per lo scrivente che declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni. OLEODINAMICA VITALI raccomanda di rivolgersi sempre ad un consulente fiscale di fiducia oppure ad un ente specializzato per gestire al meglio la Vostra specifica casistica.